

# il giornale dei DOTTORI COMMERCIALISTI

A CURA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

## Titoli atipici e risparmio

di ALFONSO VENTURI

Nello svolgimento dell'attività professionale ci viene talvolta chiesto parere sull'opportunità, se si possa avere fiducia e quali sono i rischi nel destinare i propri risparmi nell'investimento alternativo dei cosiddetti «titoli atipici».

Titoli che non sono né azioni, né obbligazioni, né titoli di Stato, mentre normalmente si tratta di certificati finanziari, patrimoniali ed immobiliari, che il recente D.L. 30 settembre 1983 ha sottoposto a tassazione con l'aliquota del 25% sulle eventuali plusvalenze. Botta fiscale che ne fa sì equiparazione impositiva con quella dei depositi bancari, ma lascia tuttavia inalterata la loro incerta qualificazione giuridica di titoli, con scarsissima garanzia, con rendimenti aleatori, di vago contenuto reale e non adeguatamente regolari con normativa specifica. Sono di questi giorni le polemiche di autorevoli personaggi su quest'ultimo aspetto, ed è indubbio l'interesse generale e dei risparmiatori a ricercare forme di investimento alternativo, aperto a pluralità di soggetti, e che consentano il finanziamento alle imprese produttive.

Polemiche incentrate sui controlli per la necessaria tutela del risparmiatore e dell'interesse pubblico, e ciò con riferimento alla legge 77 sui fondi comuni d'investimento, che prevede appunto alcune disposizioni

prio impiego.

L'attuale inadeguatezza legislativa ha fatto poi sorgere rilievi per il ritardo nella possibilità di intervento della Banca d'Italia (art. 11) per il non ancora emanato regolamento CONSOB (art. 12), per i generici adempimenti formali delle società emittenti alla CONSOB, ed ha consentito diatribe, ammonimenti e nuove proposte da parte di giuristi, parlamentari e uomini di governo. Importante è che si pervenga davvero ad una legge organica con una disciplina di previsti interventi della Banca centrale della CONSOB di pratica e certa applicazione. Dovrà anche pervenirsi affinché i titoli atipici divengano tipici per legge. È materia di ordine pubblico, non deve essere consentito che parte ingente di risparmio venga allocata in impieghi speculativi incontrollabili e di alta rischiosità causati anche da fattori non economici.

Se non si perverrà ad una disciplina adeguata, quali consigli dare al risparmiatore? Ovvero si dovrà continuare a parafrasare: il titolo non viaggia a cura e a rischio della società emittente.

Il Convegno Nazionale di Maiori

## Principi contabili: un esame completo

Nei giorni 7 e 8, all'Hotel Pietra di Luna di Maiori, Salerno, si è svolto l'annunciato convegno su «I principi contabili». In apertura dei lavori il presidente dell'Ordine di Salerno, organizzatore del convegno, dr. Carlo Oneto, ha ringraziato il consiglio nazionale per avere aderito alla richiesta di Salerno a sede del Convegno ed in particolare il presidente nazionale Venturi che con rara sensibilità ha convocato lo stesso consiglio e l'assemblea dei presidenti il giorno antecedente a quello di svolgimento dei lavori. La presidenza dei lavori, dopo il saluto dell'amministrazione comunale di Maiori, è stata affidata al presidente Venturi.

La prima relazione era del prof. Giovanni E. Colombo che con la sua nota maestria giuridica ha trattato la relazione «Bilancio d'e-

sercizio, disciplina legale e principi contabili». La sua attenzione viene concentrata sulla correttezza dei principi contabili che è tale quando non li porta in contrasto con le norme civilistiche in materia. Lo schieramento giuridico si completa con la relazione del prof. Alberto Amatucci, che tratta il tema delle valutazioni secondo i principi contabili e secondo il codice civile, nel bilancio di esercizio. La trattazione del prof. Amatucci è vasta e tratta in particolare modo del «quadro fedele» e delle deroghe ai criteri di valutazione ex-art. 2425.

La mattinata del giorno 7 si completa con la interessante relazione del dott. Giuseppe De Angelis dell'Assonime sulla influenza del nuovo diritto penale tributario sul bilancio. Nel pomeriggio il vice-presidente nazionale dott. Giancarlo Tomasinche intrattiene l'uditorio su «I principi conta-

do la circolazione di bilanci che ancora fanno riferimento a norme fiscali di valutazione. Prosegue il prof. Dezzani che trattando della relazione di certificazione ed i principi contabili ha modo di esporre le linee di lavoro della commissione da lui presieduta, mettendo in evidenza la graduazione dei giudizi che era stata proposta per la certificazione dei bilanci, rispetto alla rigidità adottata dalla Consob, che può tradursi nella sola scelta, certificazione sì o certificazione no. Le relazioni si chiudono con quella tenuta da Bernoni sul tema «I principi contabili ed il controllo legale dei conti»; il presidente di Milano, come al solito, inserisce nel suo discorso contenuti di alta professionalità e di riferimento al comportamento della categoria che prima si è vista esclusa dalla revisione con l'art. 8/136 ed ora non viene nemmeno avvisata degli esami Consob che

Direttore Responsabile: Luigi Mangia

Consulenti di redazione:

Massimo D'Ambrosio, Giannetto Mancini

Comitato di Redazione:

Stefano Vigliada, Giuseppe Verna, Roberto Japoco

Direzione e Amministrazione: 00187 Roma

Via Poli n. 29 - Telefoni 67.92.477 - 67.96.600

A Milano il Congresso

# In tema di conflitto di interessi degli amministratori di società collegate

di MASSIMO D'AMBROSIO

Il conflitto di interessi è pur sempre un conflitto tra un proprio dovere e l'allettamento di una propria utilità. Il dovere imporrebbe di salvaguardare l'interesse verso la persona, fisica o giuridica, verso la quale va adempiuto; l'allettamento consisterebbe invece nel perseguire la propria utilità compiendo tale dovere nel grado in cui esso è richiesto. Va preliminarmente definito il conflitto di interesse, dal punto di vista giuridico, differenziandolo dalla concorrenza, ovvero dal contrasto tra interessi, in quanto il conflitto nasce tra soggetti fra i quali sussiste già un rapporto di dovere-diritto degli uni verso gli altri. Da ciò ne consegue che il conflitto di interessi non è un fatto veramente psicologico, morale, né tantomeno economico, ma esclusivamente giuridico in quanto nasce esclusivamente sulla base dell'esistenza di un dovere giuridico. È questo il motivo per cui il termine «conflitto di interessi» precedentemente sconosciuto di carattere esclusivamente tecnico (Weiller, *Il conflitto di interessi nelle società*, Foro Pad., 1946, II, 29; *ibidem*, 57).

## Il sistema del conflitto di interessi

La disciplina del conflitto di interessi nel diritto delle società mira a garantire la piena rispondenza dell'attività societaria nei confronti dei suoi fini. In questo modo il diritto delle società cerca di controllare le deviazioni dell'attività sociale dalla sua vera direzione,

contrassegnata dal suo scopo. Il sistema del conflitto di interessi è quindi un sistema che permette il controllo su queste deviazioni (Weiller, *op. cit.*, pag. 32), ma relativamente, come si è accennato, ad un contenuto fondamentale, e cioè il dovere da parte degli amministratori di curare gli interessi della società (Angelici, *Amministratori di società, conflitto di interessi ed art. 1394 c.c.*, Riv. Dir. Comm. 1970, 1°, 135).

Come riferimento al nostro problema specifico, il conflitto di interessi nelle società deve essere concepito, con riguardo all'operato degli amministratori, come bivalente: può cioè costituire un motivo di illegittimità dell'esercizio del potere deliberativo (e quindi comportare l'invalidità delle deliberazioni consiliari) e può costituire un vizio dell'attività contrattuale dell'amministratore-rappresentante: ne consegue, dalla suesposta autonomia, che sussiste una parziale autonomia dei vizi relativi, e di conseguenza, una parziale distinzione tra due diversi conflitti di interessi (Angelici, *op. cit.*, pag. 114). Questa diversità si impernia nella diversità di contenuto tra l'art. 1394 cod. civ. e l'art. 2391 cod. civ.). Le due norme infatti costituiscono le disposizioni fondamentali relative alla attività amministrativa di società di capitali viziata da conflitto di interessi.

Troppo discussa ed analizzata la problematica relativa alle due norme sopra citate per non renderne qui, sia pure sommariamente, conto. Infatti, da una prima rifles-

sione, tre risultano le possibili soluzioni astrattamente concepibili dalla lettura applicazione dell'art. 2391 agli amministratori di società, con esclusione del 1394, perché agli amministratori non pertinente; 2) la lettura congiunta degli art. 1394 e 2391; 3) l'applicazione disgiuntiva delle due norme in un rapporto di esclusione reciproca, per cui in taluni casi si dovrà far capo esclusivamente al 1394 ed in altri al 2391 c.c. (Angelici, *op. cit.*, pag. 104). Queste osservazioni non sono esclusivamente osservazioni di carattere formale, ma si riferiscono agli interessi sostanziali; basti considerare la necessità di contemperare nel modo più equo possibile l'interesse di colui per il quale si è agito (la società), e quello di chi è stato destinatario dell'azione (il terzo). Le due norme infatti soddisfano tale esigenza in maniera diversa. L'art. 1394 c.c. pone come requisito per l'annullamento del negozio viziato da conflitto di interessi che quest'ultimo sia «conosciuto o riconoscibile dal terzo», mentre l'art. 2391 c.c. dispone che «sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione» (Angelici, *op. cit.*, pag. 108).

## Una soluzione

Possiamo giungere ad una soluzione, se non altro, notando che la conoscenza del terzo, d'anzì richiamata, deve cadere, a seconda dei due diversi articoli, su differenti elementi affinché la buona fede sia esclusa: nell'art. 1394 c.c. la conoscenza deve riferir-

si al conflitto di interessi, mentre nell'art. 2391 c.c. alla deliberazione (Angelici, *op. cit.* pag. 109). Ne conseguirebbe che l'ambito di applicazione degli art. 1394 c.c. e 2391 c.c. sia parzialmente diverso.

L'art. 2391 c.c. è da considerare come concernente le ipotesi in cui il conflitto emerge o si manifesti al momento della deliberazione interna del consiglio di amministrazione, in una fase, cioè, precedente a quella in cui l'amministratore munito di rappresentanza esegue l'atto o stipula il contratto deliberato. Esso concerne quindi le sole ipotesi in cui vi sia una deliberazione del consiglio di amministrazione e l'impugnativa promossa sulla sua base condurrà all'annullamento della delibera consiliare illegittima. L'art. 1394 c.c. (e l'art. 1395 c.c.) concernono, invece, l'ipotesi del rappresentante che abbia posto in essere un atto in conflitto di interessi con il rappresentato (AA.VV., *Casi e materiali di diritto commerciale*, vol. 1, Società per azioni, Milano 1974, pag. 685). Così si applicherà l'art. 1394 c.c. nel caso di un amministratore unico che stipuli un contratto in conflitto di interessi con la società amministrata; si applicherà ancora l'art. 1394 c.c. nel caso di un amministratore delegato che stipuli un contratto in conflitto di interessi con la società amministrata, sia che sussista o meno una preventiva deliberazione interna della società; si applicherà sempre l'art. 1394 c.c. nel caso dell'amministratore munito della rappresentanza sociale che stipuli, in conflitto di inte-